

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

I tribunali distrettuali (*Bezirksgerichte*) sono competenti per trattare le domande formulate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1.

Il tribunale regionale (*Landesgericht*) è competente in materia di ricorsi ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, contro le decisioni rese relativamente a questo tipo di domande, da parte del tribunale distrettuale che ha pronunciato la decisione.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Il ricorso in «*Revision*» (che permette esclusivamente un riesame delle questioni di diritto) va indirizzato alla corte suprema (*Oberster Gerichtshof*), mediante deposito presso il tribunale distrettuale che ha pronunciato la decisione oggetto di ricorso.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

Il certificato successorio europeo fornito dal tribunale distrettuale (da parte di un *Gerichtskommissär*, vale a dire un notaio rappresentante l'autorità giudiziaria).

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

Il giudice del tribunale distrettuale decide sui ricorsi delle parti in materia di errore nel certificato successorio emesso dall'ufficiale giudiziario. È possibile ricorrere contro la decisione del giudice dinanzi al tribunale regionale, nel termine di 14 giorni dalla notifica della sentenza mediante deposito del ricorso presso il tribunale distrettuale che ha emesso la sentenza impugnata.

Qualora il *Gerichtskommissär* non sia certo della possibilità di emettere il certificato successorio richiesto, trasmette la domanda al giudice, quest'ultimo decide se è opportuno o meno che il *Gerichtskommissär* emetta il certificato successorio e, se del caso, con quali modalità.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Austria non esistono altre autorità e altri professionisti del diritto ai sensi dell'articolo tre, paragrafo due.

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.